

## FOGLIO INFORMATIVO

relativo a:

## CREDITO DOCUMENTARIO

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### **Banca di Credito Cooperativo dei Castelli Romani e del Tuscolo S.C.**

Sede legale: Via della Rocca, 18 00079 Rocca Priora (RM)

Tel.: 06940701 – Fax: 069471641

Sede amministrativa: Largo Matteotti, 1 00073 Castel Gandolfo (RM)

Tel.: 0693590052 – Fax: 069360826

e-mail: [info@castellituscolo.bcc.it](mailto:info@castellituscolo.bcc.it)

sito internet: [www.bcccastellituscolo.it](http://www.bcccastellituscolo.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Roma n 1024843

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5545 - cod. ABI 07092

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A160091

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

### CHE COS'È IL CREDITO DOCUMENTARIO

Il **credito documentario** è un impegno che la banca, agendo su istruzioni e per conto di un compratore/importatore, emette a favore di un venditore/esportatore. In virtù di questo impegno, la banca effettuerà la prestazione prevista nel credito stesso a favore del venditore, sino alla concorrenza di una somma prestabilita ed entro una scadenza fissata, contro la presentazione dei documenti richiesti e il rispetto di tutti i termini e le condizioni previste nel credito stesso.

L'esportatore deve adempiere ai propri obblighi contrattuali e dar corso alla fornitura attraverso la presentazione dei documenti ad una banca, che li esamina e decide se procedere alla prestazione o formulare eventuali riserve.

Si tratta di un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale, il cui obiettivo principale è dare sicurezza agli operatori sulla regolare esecuzione della transazione commerciale, limitatamente alle condizioni stipulate, e, quindi, prescindendo dalla situazione di mercato che ha determinato l'insorgenza del rapporto.

La lettera di credito stand-by è uno strumento che, come il credito documentario, prevede una valutazione di documenti per il suo utilizzo, ma nel quale è preminente la funzione di garanzia. La lettera di credito stand-by è un impegno della banca emittente nei confronti del beneficiario (esportatore) ad onorare la sua richiesta di rimborso, nei limiti dell'obbligo assunto, qualora l'ordinante (importatore) non faccia fronte alle sue obbligazioni.

Il servizio di trasferimento dei crediti documentari consente il trasferimento dell'incasso degli stessi ad altri istituti.

Le operazioni di cui sopra sono disciplinate da specifiche norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nelle esecuzioni di tali operazioni è prassi consolidata avvalersi di corrispondenti estere domiciliati nel paese del venditore/esportatore.

Le operazioni in esame presuppongono la preventiva concessione di un affidamento del cliente che assume la veste di richiedente nonché di importatore al quale la banca può richiedere idonee garanzie.

Tra i **rischi principali** vanno considerati:

- Nel caso di cliente nella posizione di compratore chiedendo di pagare a mezzo credito documentario non elimina i rischi legati alla qualità, quantità ed esistenza della merce;
- Nel caso di cliente nella posizione di venditore, chiedendo di essere pagato a mezzo credito documentario, deve considerare la necessità della produzione dei documenti commerciali pena il rifiuto da parte della banca al pagamento; inoltre deve valutare la solvibilità della banca emittente e del paese di appartenenza;
- Smarrimento, furto o distruzione dei titoli di credito, ricevute o documenti, nelle varie fasi di lavorazione del credito documentario;
- Le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quelle di denominazione, sono soggette al rischio di oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

<b>CREDITO DOCUMENTARIO ALL'IMPORTAZIONE ED EMISSIONE DI LETTERE DI STAND-BY</b>	
<b>SPESE E COMMISSIONI</b>	
Commissione di preavviso	€ 25,00
Spese di apertura	€ 60,00 fisse
Commissione di impegno/apertura	0,20% (minimo di € 15,00) per mese o frazione di mese, calcolato sull'importo del credito per il periodo intercorrente fra la data di emissione del credito e la relativa scadenza
Spese emendamenti	€ 50,00 ciascuno
Commissione di utilizzo per crediti a vista	0,275% (minimo € 15,00)
Commissione di accettazione per pagamento differito	0,20% (minimo di € 15,00) per mese o frazione di mese, calcolato sull'importo dei documenti per il periodo intercorrente fra la data di scadenza del credito e la data di effettivo pagamento.
Commissione di mancato utilizzo	0,15% (minimo € 15,00) dell'importo del credito non utilizzato
Cambio del pagamento (se in divisa out)	Fissato al durante + spread del 0,40%
Spese reclamate dalla controparte bancaria estera	A carico del cliente
Spese di corriere/postali	Recupero spese sostenute
Spese swift	€ 50,00 a messaggio prodotto
Spese previste per pagamento sull'estero	Vedere foglio informativo incasso e pagamento sull'estero
<b>VALUTE</b>	
Valuta di addebito all'apertura	Girone di apertura
Valuta di addebito al pagamento	n. 2 giorni lavorativi antecedenti alla scadenza (calendario forex)

<b>CREDITO DOCUMENTARIO ALL'ESPORTAZIONE E RICEZIONE DI LETTERE DI STAND-BY</b>	
<b>SPESE E COMMISSIONI</b>	
Spesa di preavviso	€ 25,00
Spese di notifica	€ 60,00 fisse
Commissione di conferma (oltre il recupero delle spese reclamate)	0,30% per mese o frazione di mese, calcolato sull'importo del credito per il periodo intercorrente fra la data di notifica e la data del regolamento
Spese di invio documenti	Italia € 20,00, Europa € 50,00, extra Europa € 70,00
Cambio di negoziazione (se in divisa out)	Valore al momento dell'esecuzione dell'operazione + spread del 0,40%
Spese di negoziazione	€ 10,50 fisse
Commissione di modifica delle condizioni del credito documentario	€ 50,00, nel caso di variazione dell'importo e della durata si applica soltanto la Commissione di conferma per i nuovi parametri di importo e durata
Commissione di utilizzo	0,275% (minimo € 15,00)
Commissione di mancato utilizzo	0,15% (minimo € 15,00) dell'importo del credito non utilizzato
Spese reclamate dalla controparte bancaria estera	A carico del cliente
Spese emissione/inoltro Comunicazione Valutaria Statistica	€ 5,00
Spese swift	€ 50,00 a messaggio prodotto
Spese previste per incasso dall'estero	Vedere foglio informativo incasso e pagamento sull'estero
<b>VALUTE</b>	
Valuta di accredito del conto	2 gg lavorativi successivi (calendario forex)

**SERVIZIO DI TRASFERIMENTO CREDITI DOCUMENTARI****SPESE E COMMISSIONI**

Commissioni di trasferimento	1,00% importo minimo € 100,00
------------------------------	-------------------------------

<b>SPESE SWIFT</b>	€ 60,00 a messaggio
--------------------	---------------------

**VALUTE**

Valuta di addebito	Giorno dell'operazione
--------------------	------------------------

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il credito documentario e le lettere di credito stand-by non possono essere revocati o modificati senza il consenso di tutte le parti interessate.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n. 30 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui alla banca sia stato corrisposto tutto il dovuto.

### Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca, per lettera raccomandata A/R o per via telematica (PEC), ai seguenti indirizzi: Largo G. Matteotti 1, 00073 Castel Gandolfo (RM), e-mail [reclami@castellituscolo.bcc.it](mailto:reclami@castellituscolo.bcc.it), PEC [07092.bcc@actaliscertymail.it](mailto:07092.bcc@actaliscertymail.it); o compilando e consegnando l'apposito modulo presente nelle filiali della banca; la banca risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può esperire la procedura di mediazione innanzi ad uno degli organismi di seguito riportati.

- **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it)., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;

- **Conciliatore Bancario Finanziario**. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Rimane fermo che le parti possono concordare di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario e dall'ABF purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Qualora il Cliente intenda rivolgersi all'autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione ad uno degli organismi sopra citati. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.

## LEGENDA

<b>Apertura</b>	Momento di emissione del credito documentario, cioè quando la banca emittente, su istruzione dell'ordinante detta le condizioni alle quali il beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
<b>Calendario Forex</b>	Calendario valido per l'identificazione del giorno di regolamento delle transazioni finanziarie denominate in divisa estera che di norma corrisponde al II giorno lavorativo bancario successivo alla data di conclusione dell'operazione. Viene giornalmente comunicata al Sistema bancario dal FOREX (Associazione cambisti) e pubblicata tramite il circuito Reuters.
<b>Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)</b>	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero, dal 1929 ha elaborato delle regole "Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU Pubblicazione 500 del 1993) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario per quanto ad esse applicabili.
<b>Divisa estera</b>	Moneta di paese non appartenente all'Unione Economica Monetaria.
<b>Modifica</b>	Variazione dei termini del credito originario: tali modifiche sono valide solo dopo esplicita accettazione del beneficiario o se alla presentazione dei documenti si determina in modo palese che il beneficiario ha accettato le modifiche proposte.
<b>Rischio paese</b>	Insolvenza economica dei soggetti collegati in un determinato paese (per cause politiche, calamità naturali, ecc.)
<b>Utilizzo</b>	Il momento in cui il beneficiario presenta i documenti per ricevere la prestazione.